



Deliberazione n. 1 del 17 gennaio 2024

Oggetto: Proposta di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 - Segnalazione consiglieri comunali del Comune di *** (*****, *****, *****, *****, *****) e *****) concernente la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000**

Il giorno 17 gennaio 2024, alle ore 16, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:

		presente	assente	
SERGIO NUVOLI	Presidente	X		
GRAZIANO CESARACCIO	Componente	X		
ALESSANDRO BALZANI	Componente	X		
MARIA STELLA LOCCI	Componente	X		

Presiede la seduta, il Presidente Sergio Nuvoli ed assiste, con funzioni di segretario, la dott.ssa Noemi Atzei.

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 e s.m.i., recante "Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell'11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna per il giorno 25 febbraio 2024;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

DATO ATTO che, in data 15 gennaio 2024, alle ore 14:33, è pervenuta a questo Corecom una PEC, a firma di alcuni consiglieri comunali del Comune di ***** (*****, *****, *****, *****, *****) e *****), acquisita al protocollo con n. 314 del 15 gennaio 2024, avente ad oggetto: segnalazione mancato rispetto par condicio;

CONSIDERATO che nella segnalazione si evidenzia quanto segue: *l'ufficio stampa del Comune di ***** ha diramato per email, in data 12 gennaio 2024, un comunicato stampa avente per oggetto "*****", contenente, oltre la notizia, le dichiarazioni del sindaco di ***** ***** insieme al succitato comunicato è stato allegato un video con le dichiarazioni del sindaco di ***** ***** . la notizia ha avuto ampio risalto sui quotidiani online, le cui redazioni hanno fatto il copia-incolla del comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Comune di *****; la notizia è stata ripresa, con anche le dichiarazioni del sindaco, dall'emittente televisiva *****; nella pagina Facebook ufficiale del Comune di ***** è stato condiviso il post con il video e l'intervista del sindaco ***** in cui viene data notizia dei ******;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 354 del 16 gennaio 2024 il Corecom Sardegna ha instaurato il contraddittorio con il Sindaco del Comune di ***** , contestando i fatti oggetto di segnalazione ed assegnando un termine di 24 ore dalla ricezione della medesima nota per la presentazione delle relative controdeduzioni;

DATO ATTO che con PEC ricevuta in data 17 gennaio 2024, alle ore 12:24 il sindaco del Comune di ***** ha trasmesso al Corecom le controdeduzioni (acquisite al protocollo con n. 388 del 17 gennaio 2024) in merito ai fatti contestati;

ESAMINATI il contenuto della segnalazione e i documenti allegati, il contenuto del comunicato stampa e della pagina Facebook ufficiale del Comune di ***** e le controdeduzioni;

DATO ATTO che nelle controdeduzioni prodotte viene confermata la diramazione con email del 12 gennaio 2024, da parte dell'ufficio stampa del Comune di ***** , di un comunicato stampa avente ad oggetto "*****", il cui testo coincide con quello del comunicato allegato alla segnalazione;

ATTESO che il Corecom ha accertato la presenza sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di ***** del post segnalato dai consiglieri comunali (*condiviso dalla pagina "*****"*) recante il video e l'intervista del sindaco ***** in cui viene data notizia dei ***** , post che – alla data odierna – risulta ancora pubblicato;

RILEVATO che l'art. 1 comma 5 della legge n. 150/2000 nel disciplinare le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"*;

CONSIDERATO, inoltre, che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa posta in essere dal Comune di ***** ed oggetto di segnalazione, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale poste in essere dalla pubblica amministrazione e che ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000,

in relazione alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024;

RITENUTO, inoltre, che la predetta iniziativa di comunicazione difetti del requisito dell'impersonalità, in quanto riporta dichiarazioni direttamente riferibili al Sindaco del Comune di ***** e – limitatamente al post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di ***** – reca lo stemma del Comune di ***** , nonché del requisito dell'indispensabilità, non apparendo direttamente correlata all'efficace funzionamento dell'Ente e ben potendo essere differita ad un momento successivo al termine della campagna elettorale;

RITENUTA, per quanto sopra, la non rispondenza di tale attività di comunicazione, oggetto di segnalazione, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

all'unanimità

DELIBERA

- di proporre all'Autorità di Vigilanza per le Comunicazioni la comminazione della sanzione amministrativa prevista in caso di violazione dell'art. 9 della L. 28/2000 nei confronti del Comune di ***** alla luce dei fatti rappresentati in premessa;
- trasmettere all'Agcom, unitamente alla presente delibera, gli esiti istruttori relativi alla segnalazione sopracitata.

Il segretario
dott.ssa Noemi Atzei

Il Presidente
dott. Sergio Nuvoli